

Financial Action Task Force Groupe d'action financière

ANNEXES OF THE DETAILED ASSESSMENT REPORT ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM

ITALY

FEBRUARY 2006

TABLE OF CONTENTS

Key AML/CFT Laws, Regulations, and Other Material Criminal Code (Extracts)

1. Art.240 (general confiscation) [available only in Italian]

2. Art.270 -bis and ter

3. Art.648; 648 bis; 648 ter (money laundering: use of money, goods and utilities of illicit origin)

Criminal Procedure Code (Extracts)

4. Art. 253-258 (Sequestri) [available only in Italian])

5. Art. 316-317 (conservative and preventive seizure) [available only in Italian]

6. Art. 696-726ter (*Relazioni giuridizionali con autorità straniere*) [available only in Italian] **Civil Code (Extracts)**

7. Art. 1387-1390 (della rappresentanza) [available only in Italian]

8. Art. 2080-2221 [available only in Italian]

9. Art. 2638 (*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*) [available only in Italian]

Laws, Legislative Decrees, Ministerial Decrees, Circular and Guidelines 2005

10. Agreement signed between the Bank of Italy and the *Ufficio Italiano dei Cambi on 15 February 2005* [available only in Italian]

11. Law of 18 April 2005, No. 62 *Disposizioni per l'adempiamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Communità europee. Legge communitaria 2004.* [available only in Italian]

12. Law of 31 July 2005 No. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 luglio 2005 No. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale [available only in Italian]

2004

13. Legislative Decree 56 of 20 February 2004, *Implementation of Directive 2001/97/EC on the prevention of the use of the financial system for purposes of money laundering*;
14. Circular of the Bank of Italy of 9 April 2004, *Istruzioni di vigilanza per le banche:*

introduzione di un capitolo sull'attività di "bancoposta" [available only in Italian] 2003

APPENDIX II

117

15. Draft legislation No 2351 of 26 June 2003 for the ratification of the UN Convention and Protocols against transnational organized crime, *Ratifica ed esecizione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazione Unite contro il crimine organizzato trasnazionale, addottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001* [available only in Italian]

16. Operating guidelines of the Bank of Italy regarding non-profit organisations (July 2003)
17. Guidelines of the *Ufficio Italiano Cambi* for *Reporting Suspicious Money Transfer Transactions*, 10 December 2003;
2002

18. Guidelines of the *Ufficio Italiano Cambi* on *Identifying subjects to whom to apply freezing* and reporting measures (16 January 2002)

19. Internal Regulations, The Committee on Financial Security; Provisions for the creation of

a list of subjects to submit to freezing measures adopted by the EU to combat terrorism and for release of authorisations for derogation of freezing costraints, 14 February 2002; 20. Article 3-ter of Law No.73 of 23 April 2002;

21. Note from the UIC dated 11 July 2002, *Provvedimento*, *Disciplina dell'elenco degli* agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 Decreto Legislativo 25 settembre 1999, No. 374

22. Decree of 17 October 2002. Elevazione della soglia di esenzione in materia di adempimenti antiriciclaggio, di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli ed in materia di commercio di oro. [available only in Italian] 2001

23. Operating Instructions of the Bank of Italy for identifying suspicious transactions ("Decalogo", January 2001);

24. ISVAP Circular 436/D/2001 of 20 February 2001

25. Decree of the President of the Republic No 144 of 14 March 2001, *Regolamento recante norme sui servizi di Bancoposta* [available only in Italian]

26. Regulation on the Agency for ONLUS of 21 March 2001 No 329, *Regolamento recante norme per l'Agenzia per le ONLUS* [available only in Italian]

27. Legislative Decree of 8 June 2001, No. 231, *Administrative responsibility of legal persons* [available only in Italian]

28. Inspection Manual of the Guardia di Finanza (1st August 2001)

29. Circular of the Bank of Italy No 215331, of 24th September 2001

30. Circular of the Bank of Italy No 220507, of 2nd October 2001

31. Circular of the Bank of Italy No 220508, of 2nd October 2001

32. Law of 5 October 2001 No 367, *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera che compieta la Convenzione europea di assistenza giuridiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale* [available only in Italian]

APPENDIX II

118

33. Agreement between Italy and Switzerland mentioned above (published by the Ministry of Foreign Affairs on 11 October 2001) [available only in Italian]

34. Decree Law of 12 October 2001, No. 369 Urgent provisions to combat the financing of international terrorism, converted in Law 431 of 14 December 2001

35. Decree Law of 18 October 2001, No. 374 Urgent provisions to combat the financing of international terrorism, converted in Law 15 December 2001 No. 438

36. Provisions of the *Ufficio Italiano Cambi* of 9 November 2001, *Instructions on the subject* of combating terrorist financing

37. Law of 27 November 2001 No. 415 on *Disciplinary sanctions for violations of measures adopted against the Afghan faction of the Taliban*;

38. Decree of 13 Decembre 2001, No 485, *Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. 25 settembre 1999, No. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria* [available only in Italian]

39. Law 431 of 14 December 2001, Urgent measures to counter and suppress the financing of international terrorism. The text of the Law Decree No. 369 of 2001 coordinated with the law enacting it.

40. Law of 15 December 2001 No. 438, *containing urgent provisions for combating international terrorism*;

2000

41. Law No.7 of 17 January 2000, New rules governing the gold market;

42. ISVAP Circular 393/D/2000 of 17 January 2000

43. ISVAP Circular 394/D/2000 of 18 January 2000

44. Note from the *Ufficio Italiano dei Cambi*, *Identificazione a distanza* [available only in Italian] (31 January 2000)

45. Circulars of the Bank of Italy of 13 and 20 July and 2000

46. ISVAP Circular 415/D/2000 of 8 August 2000

47. Art.150 and 151 of Law 388 of 23 December 2000 Provisions on the formation of the annual and multi-annual budget of the State

48. Art. 4 of Decree of the Ministry of Treasury No. 269/2000 1999

44 bis. ISVAP Circular No. 361 of 27 January 1999

49. Instructions of the Bank of Italy on non-EC bank of April 1999

50. Decree of the Minister of the Treasury, No. 219 of 13 May 1999, *Regulation governing wholesale markets in government securities*

51. Legislative Decree No. 374 of 25 September 1999, *extending the provisions on money laundering to financial activities especially susceptible to use for money laundering purposes;*

1998

APPENDIX II

119

52. Legislative Decree of 24 February 1998, No 58, *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 – The Consolidated Law*

53. Legislative Decree of 24 June 1998 No. 213, *Disposizioni per l'introduzione dell'EURO* nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della L. 17 dicembre 1997, No. 433 [available only in Italian]

54. Legislative Decree No.319 of 26 August 1998, *Reorganization of the Ufficio Italiano Cambi in Accordance with Art.1, par.1 of Law 433 of 17 November 1997* [available only in Italian]

55. Decree of the Ministry of Treasury No 516 of 30 December 1998, *Regolamento recante norme per la determinazione dei requisti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo del 1 settembre 1993 No 385* [available only in Italian]

1997

56. Legislative Decree No. 125 of 30 April 1997, *Provisions concerning cross border capital movements implementing Directive 91/308*;

57. Legislative Decree of 26 May 1997 No 153, *Integrazione dell'attuazione della direttiva* 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita [available only in Italian]

58. Note from the Ministry of Finance dated June 1997, *Comunicato Stampa su "Identificazione"* [available only in Italian]

59. Circular of 22 August 1997, Instructions for producing transaction reports by credit and financial intermediaries pursuant to Art. 33 et seq. of Decree Law 143 of 3 May 1991;
60. Note from AML Committee dated 11 November 1997, No. 65, Normative antiriclaggio; documenti idonei ai fini della identificazione ex art. 2 della legge 5 luglio 1991, No. 197 [available only in Italian]

61. Legislative Decree of 4 December 1997 No. 460 on NPOs, Riordino della disciplina

tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale [available only in Italian]

1996

62. Agreement signed between the Bank of Italy and the *Ufficio Italiano dei Cambi on 16 May 1996* [available only in Italian]

63. Art. 3 of Law No 662 of 23 December 1996, *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica* [available only in Italian]

64. Legge 31 dicembre 1996, No. 675, *Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali* [available only in Italian]

1995

65. ISVAP Circular 257/1995 of 5 October 1995

APPENDIX II

120

1994

66. Decree of the Ministry of Treasury dated 6 July 1994;

67. Decree of the Ministry of Treasury of 28 July 1994, Specification, pursuant to Article 113.1 of Legislative Decree 385 of 1 September 1993, of the criteria for determining whether engagement, on a non public basis, in the financial activities referred to in Article 106.1 is primary

1993

68. ISVAP Circular 198/1993 of 4 March 1993

69. Agreement signed between the Bank of Italy and the *Ufficio Italiano dei Cambi on 3 March 1993* [available only in Italian]

70. Legislative Decree 385 of 1 September 1993-The Banking Law

71. Decreto del Ministro del Tesoro 29 octobre 93, Integrazione al decreto ministeriale 19 dicembre 1991 relativo alle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, No. 143, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991, No. 197, recante: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finaziario a scopo di riciclaggio" [available only in Italian]

72. Law of 12 August 1993 No 310- Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazione e nella composizione della base sociale della società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli [available only in Italian]

1992

73. Legislative Decree of 6 June 1992 No 306 (Art. 12quater-12sexies, 21 sexies, 25bis and ter), Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa [available only in Italian]

74. ISVAP Circular 182/1992 (31 July 1992)

1991

75. Decree Law 143 of 3 May 1991, ratified with amendments by Law 197 of 5 July 1991. Usually referred to as Law 197/1991. Urgent provisions to limit the use of cash and bearer instruments in transactions and prevent the use of the financial system for purposes of money laundering

76. Legislative Decree of 12 July 1991 No. 212, *Regulations for ways for public administration accessing the data system of the Inland Revenue personal data files*77. Legislative Decree of 29 October 1991 No 345, *Disposizioni urgenti per il coorindamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata*[available only in Italian]

78. Ministerial Decree of 19 December 1991, Ways for implementing the provisions in Article 2 of Decree Law 143/1991 APPENDIX II

121

79. Art. 10 of Legislative Decree of 31 December 1991 No 419, *Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive* [available only in Italian]

75 bis. Law of 11 August 1991, No. 266 *Legge quadro sul volontariato* [available only in Italian]

1984

80. Law of 28 November 1984 No 792, *Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione* [available only in Italian]

1981

81. Law of 24 November 1981 No 689, *Modifiche al sistema penale* [available only in Italian] 1979

82. Law of 7 February 1979 No 48, *Istituzione e funzionamento dell'albo degli agenti di assicurazione* [available only in Italian]

83. Decree Law of 15 December 1979 No 625 (extracts), *Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica* [available only in Italian] 1965

84. Law No 575 of 31 May 1965, *Disposizioni contro la Mafia* [available only in Italian] 1956

85. Law of 27 December 1956, No. 1423, Provisions against the Mafia, art. 2*bis* and 2*ter* [available only in Italian]

v.r.*t.*.). Misure cautelari personali: *consentite* (280, 287 o.p.p.). Autorità giudiziaria competente: *Corte di assise* nell'ambito di reati per finalità di terrorismo e di Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 nel codice penale, è stata soppressa e sostituita te prevista dal codice penale militare di guerra e (¹) La pena di morte per i delitti contemplati II D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la (2) L'art. 5 secondo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa delca ipotesi di non applicabilità della suddetta pena, con l'ergastolo dal D.L.vo Lgi. 10 agosto 1944, n. ha stabilito che non è ammessa la pena di morte se 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morl'ordinamento costituzionale, prevede una specifiun fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato (4²) o una parte di esso alla sovranità di pendenza dello Stato è punito [con la morte (¹)] te un fatto diretto a disciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità (7, n. 1, 8, 302 ss., L'art. 27, ultimo comma, della Costituzione non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. speciali diverse da quelle militari, e l'art. I della L. Alla stessa pena soggiace chiunque commetuno Stato straniero, ovvero a menomare l'indi-Arresto: obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) pena massima prevista dal codice penale. 311, 312, 363, 364; 77 c.p.m.p.) ⁽²⁾. NOTE PROCEDURALI: DEI DELITTI IN PARTICOLARE. eversione. c.p.p.). 224. Ć. ministrativi precisa che il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato a norma dell'art. 12 della L. 24 ottobre 1977, n. 801, punite nel libro II, titolo I, capo $I \in V$ di questo l'art. 12 della L. 24 ottobre 1977, n. 801, recante servizi per le informazioni e la sicurezza nonché tuzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla prepa-«In nessun caso possono essere oggetto di serecante norme in materia di procedimento anniinonché nei casi di segreto o di divieto di divulgano internazionale, di cui alle fattispecie previste e norme in tema di istituzione ed ordinamento dei disciplinanti il segreto di Stato di cui si riporta il i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa ne ad accordi internazionali, alla difesa delle istial libero esercizio delle funzioni degli organi costigreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionistrativo e di diritto di accesso ai documenti am-(¹) Per la definizione di segreto politico inter-«12. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relaziotuzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, Inoltre, l'art. 24 della L. 7 agosto 1990, n. 241, codice, si rimanda alle indicazioni contenute nel-INTERNAZIONALE DELLO STATO (¹). LA PERSONALITÀ DELLO STATO. zione altrimenti previsti dall'ordinamento. **CONTRO LA PERSONALITÀ** razione e alla difesa militare dello Stato. DEI DELITTI CONTRO DEI DELITTI TITOLO I. CAPO I. nale». testo: (6) A norma dell'art. 4, comma 7, della L. 29 dicembre 2000, n. 422, è disposta la confisca dei prodotti e tecnologie oggetto delle operazioni di cessoria nel caso di condanna per i delitti previsti n. 306, convertito, con modificazioni, nella L. 7 (4) Per la confisca nei casi di contrabbando, si (5) La confisca è inoltre prevista come pena acdagli artt. 600 bis-600 quinquies c.p. (norme contesto unico alle disposizioni legislative e regola-(3) Ipotesi particolari di confisca sono inoltre veda l'art. 301 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. e) art. 2 ter, terzo comma, della L. 31 maggio fisca dei beni a persone indiziate di appartenenza f) art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, previste dall'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, sca del veicolo o natante qualora siano stati posti 1965, n. 575, recante norme sulla mafia, sulla con-T.U. delle leggi in materia di stupefacenti, il quale prevede fra le pene accessorie, la confisca delle soin tema di depenalizzazione, che prevede la confipubblico, il quale p⁻evede la confisca dell'immobile, in cui siano state rinvenute armi, esplosivi o ordigni esplosivi o incendiari, qualora appartenga al d) art. 21 della L. 24 novembre 1981, n. 689, n. 533, recante disposizioni in materia di ordine c) art. 85 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, b) art. 3, terzo comma, della L. 8 agosto 1977. in circolazione senza la copertura assicurativa; esportazione senza autorizzazione. ad associazioni di tipo mafioso; stanze stupefacenti o psicotrope; mentari in materia edilizia. agosto 1992, n. 356. tro la pedofilia). condannato; gli esplosivi; toria a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro (2) La confisca è inoltre prevista dalle seguenti a) art. 6, primo comma, della L. 22 maggio (1) La confisca è invece obbligatoria nei casi Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la La disposizione del n. 2 non si applica se la 1) delle cose che costituiscono il prezzo del 2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto (322 ter, 335 bis, 416 bis, 733²; 321 ss., 745² È sempre ordinata la confisca (446) $(^2)$ $(^3)$ $(^4)$ dice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, c.c.). In caso diverso, la somma depositata, o per 240. (Confisca). Nel caso di condanna, il giula quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa cosa appartiene a persona estranea al reato. autorizzazione amministrativa. delle ammende (149²). disposizioni: danna. reato:

LIBRO II

Art. 240

LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE

130 /

oggetto atto ad offendere, nonché le nunizioni e

(2882 c.c.); e la fideiussione si estingue (1955 ss.

c.p.p.; 86 att. c.p.p.) (¹).

(2) (6):

la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata con-

cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante

indicati dall'art. 446 di questo codice.

1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, il quale estende la confisca obbliga-

denza o l'unità dello Stato). Chiunque commette 241. (Attentati contro l'integrità, l'indipen-

 $(5^{d} c.p.p.).$

9 ARTT. 270 BIS AND TER OF THE PENAL CODE

Penal Code

Article 270-bis (Associations for terrorist ends including international or for subversion of the democratic order).

Whoever promotes, sets up, organizes, manages or finances associations which propose to carry out acts of violence for terrorist ends or subversion of the democratic order is liability to punishment of imprisonment from seven to fifteen years.

Whoever takes part in any such association is liable to imprisonment of five to ten years.

For the purpose of the penal law, terrorist ends occur also when the acts of violence are directed against a foreign country, institution or international organization.

For the person condemned it is always obligatory to confiscate those items that serve or were destined for the commission of the crime and items that are the price, product, profit thereof or that comprise their use¹

"Associations for terrorist ends or for subversion of the democratic order.

Whoever promotes, sets up, organizes, manages or finances associations which propose to carry out acts of violence for terrorist ends or subversion of the democratic order is liability to punishment of imprisonment from seven to fifteen years.

Whoever takes part in any such association is liable to imprisonment of five to ten years."

The text in force before the amendments of Decree Law 374 of 2001 was as follows:

"Associations for terrorist ends or for subversion of the democratic order.

Whoever promotes, sets up, organizes, manages or finances associations which propose to carry out acts of violence for terrorist ends or subversion of the democratic order is liability to punishment of imprisonment from seven to fifteen years.

Whoever takes part in any such association is liable to imprisonment of four to eight years."

(continued)

¹ This article, added by Article 3 of Decree Law 625 of 15 December 1979, converted with amendments in Law 15 of 6 February 1980 was amended in this way by Article 1 decree Law 374 of 18 October 2001, as amended by conversion law 438 of 15 December 2001. The text of this Article in force after the amendments introduced by Article 1 of the above Decree Law 374 of 2001 (but before its conversion into law) was as follows:

Penal Code 270-ter Assisting members

Whoever, apart from cases of participating in the crime or aiding and abetting, gives shelter or provides food, hospitality, means of transport, instruments for communication to any person who is a member of the associations indicated in Article 270-bis is liable to imprisonment for up to four years.

The punishment is increased if the assistance given is continuous.

Those who commit the fact in favour of a close relative are not subject to punishment².

² Article added by Article 1 of Legislative Decree 374 of 18 October 2001, as amended by conversion law 438 of 15 December 2001. In the procedures for the crimes envisaged by this Article the provisions of Article 13, Legislative Decree 152 of 13 May 1991, as per what is set down by Article 3 of Legislative Decree 374/2001.

The text of this article introduced by Legislative Decree 374 of 2001 before its conversion into law was as follows:

"Associations for international terrorist ends.

- 1. Whoever promotes, sets up, organizes, manages, finances even indirectly associations that purpose to carry out abroad or in any event to the damage of a foreign state, institution or international organization, acts of violence against persons or things, for terrorist ends, is punishable by imprisonment from seven to fifteen years.
- 2. Whoever takes part in associations indicated in paragraph 1 is punishable by imprisonment from five to ten years".

(continued)

17

EXCERPT FROM THE ITALIAN CRIMINAL CODE

ART. 648 (*Receiving*)

Apart from cases of complicity in the offence, anyone who, for the purpose of procuring a benefit for himself or others, acquires, receives or conceals money or property derived from any crime whatever, or in any way participates in causing it to be acquired, received or concealed, shall be punished by imprisonment for a period from two to eight years and by a fine from 1 to 20 million lire.

The punishment shall be imprisonment up to six years and a fine up to 1 million lire if the act was of negligible significance.

The provision of this Article shall be applicable even when the principal perpetrator of the crime from which the money or property derives is not responsible or is not punishable or when one of the conditions for starting procedure against such a crime is not fulfilled.

ART. 648-bis (Money laundering)

Apart from cases of complicity in the offence, anyone who replaces or transfers money, property or other benefits derived from a malicious crime or carries out any other operation aimed at preventing the tracing of its illicit provenance, shall be punished by imprisonment for a period from 4 to 12 years and a fine from 2 to 30 million lire.

The punishment shall be increased whenever the crime is committed in the exercise of a professional activity.

The punishment shall be reduced whenever the money, the property or the other benefits derive from a crime which is punished by a maximum prison term of five years.

The last paragraph of Article 648 shall apply.

ART. 648-*ter* (*Use of money, property or benefits of illegal provenance*)

Apart from cases of complicity in the offence and in those cases falling within the range of application of Articles 648 and 648-*bis*, anyone who uses in economic of financial activities money, property or other benefits derived from crime, shall be punished by imprisonment for a period from 4 to 12 years and a fine from 2 to 30 million lire.

The punishment shall be increased whenever the crime is committed in the exercise of a professional activity.

The punishment shall be reduced whenever the second paragraph of Art. 648 is applicable.

The last paragraph of Art. 648 shall apply.

LIBRO III - PROVE

MI 257

An. .

388

SEQUESTRI. CAPO III.

253. (Oggetto e formalità del sequestro) (¹) (2). 1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato (1253) il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti (103, 714; coord. 228).

2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o ché le cose che ne costituiscono il prodotto, il mediante le quali il reato è stato commesso nonprofitto o il prezzo.

3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziăria (57) delegato (354, 370) con lo stesso decreto (att. 81; reg. 10, 11).

4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

per gli immobili in cui siano stati rimenuti armi da sparo, esplosivi o ordigni esplosivi o incendiari, a (1) Il sequestro è previsto obbligatoriamente merci; dall'art. 8, L. 20 giugno 1952, n. 645, in norma dell'art. 3 della L. 8 agosto 1977, n. 533, bis c.p., in materia di manovre speculative sulle materia di apologia del fascismo commessa a mezzo stampa; dall'art. 2, L. 12 dicembre 1960, n. recante norme sull'ordine pubblico; dall'art. 501 1591 sull'affissione e esposizione di manifesti, immagine e oggetti contrari al pudore e alla decenza; dall'art. 116 c.s., in materia di guida senza patente.

(²) Ai sensi dell'art. I, comma 6, della L. 19 torizzazione del procuratore della Repubblica o marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di P.G., previa audel giudice procedenti, possono procedere al sequestro, «con le modalità di cui agli artt. 253, 254 e 255 c.p.p.», della documentazione esistente presso uffici della pubblica amministrazione, enti creditizi, imprese, società ed enti di ogni tipo, quando detta documentazione sia ritemuta utile ai fini delle indagini nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso. La direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di P.G., dal procuratore della Repubblica o dal quemedesima documentazione può essere richiesta, store.

254. (Sequestro di corrispondenza). 1. Negli uffici postali o telegrafici è consentito procedere legrammi e altri oggetti di corrispondenza che al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, te-

l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo dir tenere spediti dall'imputato o a lui diretti, ant sotto nome diverso o per mezzo di persona é versa o che comunque possono avere relazacon il reato (15 Cost.).

2. Quando al sequestro procede un ufficia di polizia giudiziaria (57), questi deve converre all'autorità giudiziaria gli oggetti di corspondenza sequestrati, senza aprirli e van 3. Le carte e gli altri documenti sequestrat prendere altrimenti conoscenza del loro corte nuto (353)

che non rientrano fra la corrispondenza sepa strabile sono immediatamente restituiti all'ava te diritto e non possono comunque essere ute zati (1036) (¹).

(1) Si veda la nota $(^2)$ sub art. 253.

255. (Sequestro presso banche). 1. L'autorit sitate in conto corrente e di ogni altra cosa se banche di documenti, titoli, valori, somme dre giudiziaria può procedere al sequestro pressi che se contenuti in cassette di sicurezza quant abbia fondato motivo di ritenere che siano pernenti al reato, quantunque non appartenganos. l'imputato o non siano iscritti al suo nome (34(¹) Ai sensi dell'art. 1, comma 6, della L ?? marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di P.G., prevuco del giudice procedenti, possono procedere al 🐖 torizzazione del procuratore della Repubblica questro, «con le modalità di cui agli arti. 253.25 detta documentazione sia ritenuta utile aifmid 👻 partenenza ad associazioni di tipo mafiovo 🕼 direttamente o a mezzo di ufficiali o ageni 🛃 e 255 c.p.p.», della documentazione esistente preso uffici della pubblica amministrazione, entrere ditizi, imprese, società ed enti di ognitipo, qumi indagini nei confronti di soggetti indiziati di 😴 medesima documentazione può essere nchrece P.G., dal procuratore della Repubblica o dal que store.

256. (Dovere di esibizione e segren), 1. Le ziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i doce menti, anche in originale se così è ordinato, e persone indicate negli artt. 200 e 201 devoe consegnare immediatamente all'autorità gudogni altra cosa esistente presso di esse per ragnni del loro ufficio, incarico, ministero, pro

re o arte. salvo che dichiarino per iscritto che si run di segreti di Stato (202) ovvero di segreto 2 Quando la dichiarazione concerne un seratente al loro ufficio o professione (200).

jtuto di ufficio o professionale (200), l'autorità rudziaria, se ha motivo di dubitare della fondaviza di essa e ritiene di non potere procedere soza acquisire gli atti, i documenti o le cose inwith the comma 1, provvede agli accertamenti ressari. Se la dichiarazione risulta infondata, Quando la dichiarazione concerne un sezeto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa atorità giudiziaria dispone il sequestro (1).

residente del Consiglio dei Ministri, chiedenw de ne sia data conferma. Qualora il segreto u confermato e la prova sia essenziale per la Muizione del processo, il giudice dichiara non www.procedere per l'esistenza di un segreto di

4 Qualora, entro sessanta giorni dalla notifiavne della richiesta, il Presidente del Consita dei Ministri non dia conferma del segreto, Si applica la disposizione dell'art. 204. atorità giudiziaria dispone il sequestro.

vil, recante norme sull'ordinamento dei Servizi tui e la disciplina del segreto di Stato così di-(1) Gli artt. 12 e 16 della L. 24 ottobre 1977

somenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa 42. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, an diffusione sia idonea a recar danno alla insu dello Stato democratico, anche in relazio-Aducordi internazionali, alla difesa delle istik vult alla indipendenza dello Stato rispetto composte dalla Costituzione a suo fondamento, a vo esercizio delle funzioni degli organi costis utri Stati e alle relazioni con essi, alla prepaun nessum caso possono essere oggetto di sea di Stato fatti eversivi dell'ordine costituziocre e alla difesa militare dello Stato.

ciale addetto con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle

> di Di ogni caso di conferma dell'opposizione tto di Stato a' sensi dell'art. 352 c.p.p. (*) hsubite del Consiglio dei Ministri è tenuto a e comunicazione, indicandone con sintetica wazuw le ragioni essenziali, al Comitato parremark cui all'art. 11 della presente legge. Il renta luta dei suoi componenti infondata mitatorlamentare, qualora ritenga a magoutstylel segreto, ne riferisce a ciascuna

delle Camere per le conseguenti valutazioni politi-

(*) Ora, ai sensi dell'art. 208 coord., art. 202.

257. (Riesame del decreto di sequestro). 1. Contro il decreto di sequestro (253) l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324.

2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

258. (Copie dei documenti sequestrati). 1. L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la

tica a coloro che li detenevano legittimamente segreteria a rilasciare gratuitamente copia auten-2. I pubblici ufficiali (357 c.p.) possono rila-

sciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente. 3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso

cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere co-4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico uffipia del verbale (135) dell'avvenuto sequestro.

Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è **259**. (Custodia delle cose sequestrate) (¹). 1. possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'art. 120 (att. 81³, 82; reg. 10, 11).

copie, negli estratti e nei certificati.

tito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria 2. All'atto della consegna, il custode è avver-

CODICE DI PROCEDURA PENALE

ss.] o di non luogo a procedere [425] non è più soggetta a impugnazione [648]. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può proporre incidente di stro conservativo. - 1. Contro l'ordinanza di 2. Se l'offerta è proposta con la richiesta di 318. Riesame dell'ordinanza di sequesequestro conservativo [316] chiunque vi abbia 2. La richiesta di riesame non sospende l'esetato [61] o il responsabile civile [83 ss.] offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati conservativo [316] quando ritiene la cauinteresse può proporre richiesta di riesame, nell'articolo 316, il giudice dispone con destro conservativo e stabilisce le modalità con riesame [318], il giudice revoca il sequestro 3. Il sequestro è altresì revocato dal giudipagamento di una pena pecuniaria ovvero **319. Offerta di cauzione.** - 1. Se l'impucreto [125] che non si faccia luogo al sequezione proporzionata al valore delle cose ce se l'imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di 320. Esecuzione sui beni sequestrati. 1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento [c.p.c. 686] quando diventa irrevocabile [648] la sentenza di condanna al quando diventa esecutiva [650] la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno [647; c.p. 185 ss.] in favore della parte civile $[538 \text{ ss.}, 605^2]$ La conversione non estingue il privilegio preanche nel merito, a norma dell'articolo 324. cuzione del provvedimento [588; att. 99]. esecuzione [666; att. 103; coord. 218] cui la cauzione deve essere prestata. visto dall'articolo 316, comma 4. (1) V. art. 202, Spese di giustizia 🗍 merito, cauzione idonea (1). sequestrate. Q ٩ 2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato [c.p. sequestro conservativo dei beni dell'imputa-(c.c. 2745 ss.l, rispetto 2 ogni altro credito privilegi stabiliti a garanzia del pagamento co ministero [51] o della parte civile [76 ss.] è emesso con ordinanza [125] del giudice che 456, 552] e prima che gli atti siano la sentenza di proscioglimento [129, 469, 529 altra somma dovuta all'erario dello Stato [535, 592; c.p. 191], il pubblico ministero [51], in atobili o immobili dell'imputato [61] o delle summe o cose a lui dovute, nei limiti in cui 185], la parte civile [76 ss.] può chiedere il to [61] o del responsabile civile [83 ss.; c.p. Il sequestro disposto a richiesta del pub-Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati non privilegiato di data anteriore e ai crediti tenza. - 1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubbli-590], dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il trasmessi al giudice competente, provvede il 3. Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giu-4. Gli effetti del sequestro cessano quando ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni dei tributi [320¹; coord. 218; c.c. 2752, 2758, 317. Forma del provvedimento. Compe-Se è stata pronunciata sentenza di con-529 ss.] o di non luogo a procedere [425], soggetta a impugnazione [428, 568], il sequediziario con le forme prescritte dal codice di stro conservativo sui beni mobili o immobili stro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione [428⁴⁻⁶ procedura civile per l'esecuzione del seque- $\tilde{\omega}_{1}$ legge ne consente il pignoramento [262⁴ sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, danna [533] di proscioglimento [129, 469 provvedimento che dispone il giudizio [429 blico ministero giova anche alla parte civile 1901, secondo quanto previsto dal comma 1 giudice per le indagini preliminari [328] ; c.p. 189; c.p.c. 514 ss., 671 ss.]. att. 103; c.p.c. 678-679]. 2759, 2771, 2772]. procede. 450^{1, 2}, 3.234 niaria delle spese di procedimento e di ogni nei medesimi limiti spetta al prosciolto per qualsiasi a procedere [425] è divenuta inoppugnabile persona nei cui confronti è stato pronunciato munque eccedere lire un miliardo feuro 3. Si applicano, in quanto compatibili, le (1) Comma così sostituito dall'art. 15, l. 16 dicembre (1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, v. ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecumo nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo bile, siano risultate insussistenti le condizioni per la citata sub nota 1, art. 121, le disposizioni dettate in tema di responsabilità civile del magistrato non pregiudicano il diritto alla riparazione a favore delle 315. Procedimento per la riparazione. - 1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile [648], la sentenza di non luogo [428] o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione [409 ss.] alla a norma del comma 3 dell'articolo 314 [att. 2. L'entità della riparazione non può conorme sulla riparazione dell'errore giudizia-316. Presupposti ed effetti del provvedimento. - 1. Se vi è fondata ragione di di indiziato di delitto quando, con decisione irrevoca-(1) Ai sensi dell'art. 14, l. 18 aprile 1988, n. 117 convalida (C. cost. 24 marzo - 2 aprile 1999, n. 109). GD 99/27/81 vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione. 1999, n. 479 (G.U. n. 296 del 18 dicembre 1999). Sequestro conservativo (1) **TITOLO SECONDO** Misure cautelari reali CAPO PRIMO rio [643 ss.; att. 102] (2) art. 19¹, Giudice di pace []. (2) V. nota 1, art. 314. 516.456,90] (1). 102 (1) Ľ di applicabilità previste dagli articoli 273 e vedimento di archiviazione è stato affermato cautelare sofferta prima della abrogazione prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché l, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o manplicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione [409 Il diritto alla riparazione è escluso per computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche 5. Quando con la sentenza o con il provche il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice [c.p. 2], il diritto alla riparazione è altresì escluso per quella parte di custodia ¹ Articolo dichiarato illegittimo -nella parte in cui la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo mo nella parte in cui non prevede che chi è stato il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto entro gli stessi limiti Comma dichiarato costituzionalmente illegittiquations non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave [643; att. 102; . Lo stesso diritto spetta al prosciolto per to sottoposto a custodia cautelare [284-286, tenuto senza che sussistessero le condizioni 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si apss.] ovvero sentenza di non luogo a procequella parte della custodia cautelare che sia prevede il diritto all'equa riparazione anche per ordine di esecuzione (C. cost. 25 luglio 1996, n. ² Comma dichiarato costituzionalmente illegittilegge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per stabiliti per la custodia cautelare (C. cost. 24 marzo -44 cost chia cautelare subita $[284-286, 313^3]$ qualsiasi causa [442, 469, 530] o al condannato [533 ss.] che nel corso del processo sia sta-GD 95/3/80 in forza di altro titolo [657]. medesima [coord. 245] (1). 2 aprile 1999, n. 109).

dere [425]

e

280 副

3137]

Annex 5

93(1(65%)9374 4)(4(24))

317-820-

LIBRO QUARTO - MISURE CAUTELARI

S

LIBRO QUARTO - MISURE CAUTELARI

ር. 13] 🖾 .

				Annex	(5
	quanto compatibili, le disposizioni dell'arti- colo 310. (1) Articolo aggiunto dall'art. 17, d.lgs. 14 gennaio	 1991, n. 12. (2) Le parole , in composizione collegiale, sono state inserte, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dallal. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 180, Ordinamento giudiziario [5]. (3) Comma aggiunto dall'art. ⁴¹, d.l. 23 ottobre 1996, n. 533, conv., con mod., dalla l. 23 dicembre 1996, n. 652. 	323. Perdita di efficacia del sequestro preventivo. - 1. Con la sentenza di pro- scioglimento [129, 469, 529 ss.] o di non luogo a procedere [425], ancorté soggetta a impugnazione [428, 568 ss.], il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell'articolo 240 del co- dice penale. Il provvedimento è immediata- mente sesorition	 Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta in- teresse a fini di prova [187 ss., 253, 262], il giudice, anche dopo la sentenza di pro- scioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero (428, 570), ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari. Se è pronunciata sentenza di condanna [533], gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate [c.p. 240]. 	
 - art. 233², R.d. 16 marzo 1942, n. 267, in materia di fullimento; - artt. 2-bis, 2-ter, 2-quater e 3-quinquies, I. 31 marggio 1965, n. 575, e art. 31, Misure di prevenzione 28 e IB enoltre, d.m. 77 marzo 1990 (<i>G.U.</i> n. 98 del 28 aprile 1990); - art. 6, Ordine pubblico IE; - art. 6, Ordine pubblico IE; - art. 12. sertes, Mafai 4]; - art. 12. sertes, Mafai 4]; - art. 12. art. 31, Si gebbraio 1973, n. 43, recame norme in materia di contrabbando, e artt. 26 23-ter, dl. 28 febbraio 1939, n. 739, recame norme in materia 10 oi minerali ei prototti della lor divorazione e anche gli artt. 11-15, d.I. 5 maggio 1957, n. 474 reionero, dulla 1. 2 luglio 1957, n. 474 reionero, dulla 1. 2 luglio 	 - art. 3, L. 20 giugno 1952, n. 645, recante norme sul fascismo; - art. 180⁵, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (<i>G.U.</i> n. 71 del 26 marzo 1998, s.o.), recante facoltà della CONSDB nel procedimento penale; - art. 127, d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, t.u. delle disposizioni legislative in materia di beni crutureii. 	 ambientali (G.Ü. n. 302 del 27 dicembre 1999, s.o.); – att. 5³, Discriminazione razziale, etnica e religioa III; – att. 25³, I. 9 luglio 1990, n. 185, recante norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armaneno; – att. 110⁶, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.I.P.S.; – att. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (<i>G.U</i>, n. 245 	 del 20 ottobre 2001), recante il tu, delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; att. 12-avvv. 1. 27 novembre 2001, n. 415 (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001, che ha convertito, con mod., il d.I. 28 settembre 2001, n. 353 recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottare nei confronti della fazione afghana dei talibani. 322. Riesame del decreto di sequestro preventivo 1. Contro il decreto di sequestro fato emesso dal pindice (1) l'innovirto fato 		
revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria (2). 3-bis. Nel corso delle indagini preliminari [326], quando non è possible, per la situa- zione di urgenza, attendere il provvedimen- to del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria [57], i quali, nel- be quantoto ore successive [172 ⁴], trasmet-	del luogo in cui il sequestro è stato eseguito Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la con- valida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal seque- stro [172 ⁴], se disposto dallo stesso pubblico	ministero, o datta recione dei verbate, se u sequestro è stato acceguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria (2). $3 \cdot ter.$ Il sequestro perde efficacia [323] se non sono osservati i termini previsti dal comma $3 \cdot bis$ ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'or- diazzo è immodiarimmente norificari a di	atinanza la municonatamente normeza a ma persona alla quale le cose sono state seque- strate (2) (3) (4). (1) Comma inserito dall'art. 6 ³ , l. 27 marzo 2001, n 97 (<i>G.U.</i> n. 80 del 5 aprile 2001), recante norme sul faporto tra procedimento penale e disciplinare ed ef- fetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle anministrazioni pubbliche.	 (2) Gli ultimi tre periodi del comma 3 e i commi 3-bis e 3-er sono stati aggiunti dall'art. 15, d.lgs 14 genanio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale. (3) Per ipotesi speciali di sequestro preventivo, v.: – art. 1 e 7, Collaboratori di giustizia [] con riguardo al sequestro di persona a scopo di estorsione: – art. 12-sexte⁴, Mafai []. (4) Per ipotesi speciali di confisca, v.: – art. 12, estate il confisca, v.: – art. 23, d.l. 14 febbraio 1948, n. 43, e art. 31, J. art. 25 gernato 1982, n. 17, recanti norme sul controllo delle armi; 	
 Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione for- zata sui beni sequestrati ha luogo nelle for- me prescritte dal codice di procedura civile fc.p.c. 438 s.J. Sul prezzo ricavato dalla ven- dita dei beni sequestrati e sulle somme de- positate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nel- l'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali [538, 541], le pene pecuniarie, le spese di procedimento [535, 592] e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato [c.p. 191] (1). 	(1) V. art. 202, Spese di giustizia ① CAPO SECONDO Sequestro preventivo (1)	 (1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, v. ant. 19⁴, Giudice di pace [L]. 321. Oggetto del sequestro preventivo. 1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato [253] possa aggravare o protrarre le conseguenze di possa aggravare o protrarre le conseguenze di possa aggravare di organole del possa aggravare di protrare le conseguenze di possa aggravare di protrare le conseguenze di possa aggravare di protrare di conseguenze di possa aggravare di protrare di conseguenze di possa aggravare di protrare di possa aggravare di protrare di possa aggravare di protrare di possa aggravare di possa aggravare di possa aggravare di protrare di possa aggravare di pos	1 c) and c)	relativo a deliti previsti dal capo I del trolo II del libro secondo del codice penale [c.p. 314 ss.] il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca [c.p. 335-bis] (1). 3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'inte- ressato quando risultano mancatti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari [326 ss.] provvede il pubblico mi- nistero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impu- gnazione [322, 322-bis]. Se vi è richiesta di	

AHI. 322.523

LIBRO QUARTO - MISURE CAUTELARI

187

LIBRO QUARTO - MISURE CAUTELARI

LIBRO X - ESECUZIONE

546

Art. 695

nel presente titolo decide il giudice dell'esecuzio-ne, che procede con le forme indicate nell'art. 666]. (2) Le parole poste fra parentesi quadrate sono state abrogate dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio

2002, n. 115.

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE. LIBRO XI.

> Questo articolo è stato abrogato dall'art.
> 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Sulle questioni concernenti le materie previste **695**. (¹) [(Questioni sulle spese processuali). 1.

DISPOSIZIONI GENERALI. TITOLO I.

penali straniere, l'esecuzione all'estero delle senla giustizia in materia penale, sono disciplinati 696. (Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale). 1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze tenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione del-

stenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e 2. Se tali norme mancano o non dispongono dalle norme della Convenzione europea di assidalle norme di diritto internazionale generale (1). diversamente, si applicano le norme che seguono. (¹) Questo comma è stato così sostituito dal-l'art. 9 della L. 5 ottobre 2001, n. 367.

Annex 6

LIBRO XI - RAPPORTI GIURISDIZ. CON AUTORITÀ STRANIERE

552

giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche più volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando è necessario procedere ad accertamenti di particolare complessità (¹). 5. La competenza a provvedere a norma dei

commi precedenti appartiene alla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di cassazione, alla corte medesima (717).

(¹) Comma così sostituito dall'art. 35 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale. **715.** (*Applicazione provvisoria di misure cautelari*). I. Su domanda dello Stato estero e a richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia, la corte di appello può disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva (281-286) prima che la domanda di estradizione sia pervenuta. 2. La misura può essere disposta (716) se:

2. La misura puo essere disposta (/16) se: a) lo Stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione;

b) lo Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona; c) vi è pericolo di fuga (274, lett. b).

3. La competenza a disporte la misura appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la Corte di appello di Roma.

 La corte di appello può altresì disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato (253).
 Il Ministro di grazia e oinstizia di immo-

 Il Ministro di grazia e giustizia dà immediata comunicazione allo Stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell'eventuale sequestro.

 Le misure cautelari sono revocate (718) se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al Ministero degli affari esteri o a quello di grazia e giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall'art. 700 (7165, 717).

716. (Arresto da parte della polizia giudiziaria). 1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria (57) può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata do manda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall'art. 715 comma 2. Essa provvede altresi al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato (253).

2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro di grazia e giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

3. Quando non deve disporte la liberazione 3. Quando non deve disporte la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro novantasei ore dall'arresto, lo convalida con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministro di grazia e gustizia.

Ministro di grazia e giustizia non ne chiede il Ministro di grazia e giustizia non ne chiede il mantenimento entro dicci giorni dalla convalida.

5. Si applicano le disposizioni dell'art. 715 commi 5 e 6 (717). **717.** (Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva). I. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli arti. 714, 715 e 716, il presidente della corte di appelo, al più presto e comunque entro cinque giorn dalla esecuzione della misura ovveca all'identificazione della persona e ne raccoglie l'ventuali consenso all'estradizione (701²) facendone menzione el verbale.

2. Ai fini di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia (96) designando, in difețto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'art oromna 3. Il difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata pre i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi. **718.** (*Revoca e sostituzione delle misure*). 1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera

di consiglio (127) dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di cassazione, dalla corte medesima (611).

cassazione, dalla corte medesuma (011). 2. La revoca è sempre disposta se il Ministro di grazia e giustizia ne fa richiesta. **719.** (Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelar). 1. Copia dei provvedimeni emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata (148 ss.), dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge (606).

CAPO II. ESTRADIZIONE DALL'ESTERO.

720. (*Domanda di estradizione*). 1. Il Ministro di grazia e giustizia è competente a domandare a uno Stato estero l'estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale (280 ss., 312, 656 ss.). A al fínei li procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si procede o è stata pronuncita la sentenza di condanna ne fa richiesta al Ministro di grazia e giustizia, trasmettendogli gi atti e i documenti necessari.

2. L'estradizione può essere domandata di propria iniziativa dal Ministro di grazia e giusti-

zia. 3. Il Ministro di grazia e giustizia può decidefe di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione dandone comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente.

4. Il Ministro di grazia e giustizia è competente a decidere in ordine all'accettazione delle

el condizioni eventualmente poste dallo Stato este-

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 719

Art. 715

553

condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'estradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate. 5 11 Ministro di arazia e enustriza nuò disnor-

 Il Ministro di grazia e giustizia può disporre, al fine di estradizione, le ricerche all'estero dell'imputato o del condannato e domandarne l'arresto provvisorio. **721**. (*Principio di specialità*). 1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettata ad altra misura restritiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, salvo che vi sia l'espresso consenso dello Stato trasoorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione overo che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno (699).

722. (*Custodia cautelare all'estero*). (¹) 1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall'art. 303, comma 4, fermo quanto previsto dall'art. 304, comma 4 (²).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, comma I, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

retuct. 7 agosto 1272, n. 200 (2) Dopo la sostituzione del testo dell'art. 304 (2) Dopo la sostituzione del testo dell'art. 304 con L. 15 agosto 1995, n. 332, il rinvio al comma 4 va interpretato come rinvio al comma 6.

LIBRO XI - RAPPORTI GIURISDIZ. CON AUTORITÀ STRANJERE

354

TITOLO III. ROGATORIE INTERNAZIONALI.

CAPO I. ROGATORIE DALL'ESTERO.

723. (*Poteri del Ministro di grazia e giustizia*). 1. Il Ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla rogatoria di un'autorità straniera per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, salvo che ritenga che gli atti richiesti compromettano la sovrantià, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato (att. 201).

2. Il ministro non dà corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Il ministro non dà altresi corso alla rogatoria quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni polítiche o alle condizioni personali o sociali posano influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

3. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, il Ministro di grazia e giustizia non dà corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata.

 Il ministro ha inoltre facoltà di non dare corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità. **724**. (*Procedimento in sede giurisdizionale*). 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726 *ter*, (¹) non si può dare esceuzione alla rogatoria dell'autorità straniera senza previa decisione favorevole della corte di appello del luogo in cui dev procedersi agli atti richiesti. 1 *his.* Ouando la domanda di assictemento di

I bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma

 e 127, in quanto compatibili, la corte d'appello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologià ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia (²).

2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal Ministro di grazia e giustizia, presenta la propria requisitoria alla corte di appello e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis (3).

 Il presidente della corte fissa la data dell'udienza e ne dà comunicazione al procuratore generale.

4. La corte dà esecuzione alla rogatoria con ordinanza.

5. L'esecuzione della rogatoria è negata (723):

 a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

b) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;

c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

5 bis. L'esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato (⁴). (¹) Le originarie parole: «Fuori dei casi previsti dall'art. 726,» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 10, comma 1, della L. 5 ottobre 2001, n. 367.

⁽²⁾ Questo comma è stato inserito dall'art. 10, comma 2, della L. 5 ottobre 2001, n. 367.

(3) Le parole da: «e trasmette ...» sino alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 10, comma 3, della L. 5 ottobre 2001, n. 367.

Art. 725

Art. 723

(4) Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 9 agosto 1993, n. 328, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio. **725.** (*Esecuzione delle rogatorie*). 1. Nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria la corte delega uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari (328) del luogo in cui gli atti devono compiersi.

2. Per il compimento degli atti richiesti si ap-2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. **726.** (*Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera*). 1. La citazione dei testimoni (7241) residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'art. 167.

726 bis. (¹) (Notifica diretta all'interessato). 1. Quando le convenzioni o gli accordi interna-

CODICE DI PROCEDURA PENALE

zionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria stramiera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la no(¹) Questo articolo è stato inserito dall'art. 11 della L. 5 ottobre 2001, n. 367.

tificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.

726 ter. (1) (Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera). 1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata ancelia mento contorità amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui devono essere esguiti gli atti richiesti. Si applicano gli articoli 724, commi 5 e 5 bis, e 725, comma 2.

(1) Questo articolo è stato inserito dall'art. 11 della L. 5 ottobre 2001, n. 367.

Annex 6

CAPO VI

Della Rappresentanza

Art. 1387 Fonti della rappresentanza

Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge (48, 320, 357, 360, 424, 643; Cod. Proc. Civ.78) ovvero dall'interessato.

Art. 1388 Contratto concluso dal rappresentante

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli (19), produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

Art. 1389 Capacità del rappresentante e del rappresentato

Quando la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere (428,1425), avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato (1471).

In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il Contratto non sia vietato al rappresentato.

Art. 1390 Vizi della volontà

Il contratto è annullabile(1427 e seguenti,1441 e seguenti) se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo

Il Codice Civile Italiano

http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/Codciv.htm

1. AGO. 2005, 15: 43; alia Pro BANKITALIA SERV CNA DIV RAAP)105673-BANCA DANR. 182PaguP. 2di 1

Codice Civile

c.c. art. 2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

(giurisprudenza)

Annex 9

2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni ⁽¹⁾.

(1) L'intero titolo XI, comprendente gli articoli da 2621 a 2642, è stato così sostituito dall'art. 1, <u>D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61</u>. I reati, consumati o tentati, previsti dal presente articolo sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale ai sensi <u>dell'art. 33-bis del codice di procedura</u> <u>penale.</u> L'art. 5 del citato <u>D.Lgs. n. 61 del 2002</u> ha disposto che, per i reati perseguibili a querela ai sensi dello stesso decreto, commessi prima della sua entrata in vigore, il termine per la proposizione della querela decorre da tale data (16 aprile 2002 n.d.r.). Vedi, anche, l'art. 25-ter, <u>D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</u>. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto <u>D.Lgs. n. 61 del 2002</u> è riportato nella nota al titolo XI.

Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. 0100105573-BANCA D^ITALIA - SERV. STUDI - FulShow v. 7.50

2001 1996 6.5:

PROTOCOLLO D'INTESA

1

Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (di seguito indicato, per brevità, D.L. n. 143): verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I da parte degli "intermediari abilitati" di cui all'art. 4.

L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI E LA BANCA D'ITALIA

VISTO l'art. 5, comma 10, del D.L. n. 143 che attribuisce al Ministro del Tesoro la titolarità della potestà di verificare l'osservanza da parte degli "intermediari abilitati" delle norme in tema di trasferimenti di valori e delle altre di cui al capo I nonchè, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione ed atteso che lo stesso articolo prevede che il Ministro del Tesoro si avvalga a tali fini dell'Ufficio Italiano dei Cambi, il quale agisce d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore;

VISTE le disposizioni applicative del D.L. n. 143;



VISTI il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 7 marzo <u>1938</u>, n. 141 e successive modificazioni ed integrazioni; la legge 23 marzo <u>1983</u>, n. 77; la legge 30 luglio 1990, n. 218 ed il successivo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 1990, n. 356; la legge 2 gennaio 1991, n. 1; la legge 21 febbraio 1991, n. 52; il decretolegge n. 143 i quali, rispettivamente, attribuiscono alla Banca d'Italia l'esercizio della vigilanza sulla stabilità degli enti creditizi, delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare, delle società finanziarie capogruppo di gruppi creditizi, delle società di intermediazione mobiliare, delle imprese che esercitano attività di cessione dei crediti, degli intermediari operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 7 del D.L. n. 143;

AVUTE PRESENTI le finalità istituzionali dei controlli demandati all'Ufficio Italiano dei Cambi e alla Banca d'Italia orientati, rispettivamente, a prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio ed a salvaguardare la stabilità degli intermediari vigilati;

CONSIDERATA l'opportunità di coordinare l'azione dei due enti nei confronti degli intermediari abilitati sottoposti a congiunta attività di controllo al fine di conseguire risultati più efficaci nella lotta al riciclaggio

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

.

l'Ufficio Italiano dei Cambi effettua gli accertamenti presso gli intermediari abilitati di cui al presente protocollo, utilizzando criteri selettivi che tengano conto degli specifici obiettivi di controllo attribuiti dal D.L. n. 143, tendenti a verificare che:

- 2 -

- l'organizzazione dell'intermediario in termini di normativa, di procedure

di controllo e riscontri interni e di programmi di formazione e di addestramanto del personale sia idonea a garantire l'efficace applicazione del D.L. n. 143;

l'archivio unico informatico (ovvero, nel periodo transitorio, il registro) - di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 143 – sia aggiornato ed ordinato in modo da facilitare le eventuali ricerche delle autorità inquirenti e sia tenuto nel rispetto degli standards e delle compatibilità informatiche

siano rispettate le modalità per l'acquisizione, l'archiviazione e la conservazione dei dati relativi ai rapporti ed alle operazioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. n. 143;

il personale incaricato delle operazione di identificazione e registrazione disponga di strumenti tecnici idonei a consentire – ai sensi dell'art: 2, comma 1, del D.L. n. 143 – l'individuazione di operazioni frazionate.

L'effettuazione dei controlli ispettivi contempla sondaggi a campione specificamente rivolti a verificare la validità <u>delle procedure interne</u> predisposte dagli intermediari, anche con riferimento agli obblighi di segnalazione^s di cui all'art. 3 ed agli adempimenti di cui all'art. 5.

- Accertamenti ispettivi specifici possono essere eseguiti presso singole dipendenze territoriali, anche per effettuare eventuali riscontri e per verificare le modalità di applicazione del D.L. n. 143.

Le risultanze dei controlli dovranno constare dal rapporto ispettivo redatto al termine degli accertamenti.

sol 2

114

- 3 -

Inoltre, l'Ufficio Italiano dei Cambi:

comunica preventivamente gli intermediari da ispezionare alla Banca d'Italia, la quale ha facoltà di far partecipare alle operazioni relative un proprio funzionario;

raccoglie, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. n. 143, dati aggregati per l'effettuazione di analisi statistiche concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato; le analisi sono mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali;

I funzionari dell'Ufficio Italiano dei Cambi che eseguono controlli -relativi al D.L. n. 143 accedono presso gli intermediari muniti di apposita lettera

BANCA D'ITALIA

d'incarico.

la Banca d'Italia nel corso degli accertamenti ispettivi condotti di norma presso la Direzione Generale degli intermediari sottoposti alla propria vigilanza - nell'ambito dei controlli sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e sull'affidabilità dei sistemi informativi aziendali - verifica, sulla base di criteri selettivi, che:

- l'organizzazione dell'intermediario in termini di n<u>ormativa</u>, di proc<u>edure</u> di controllo e riscontri interni e di programmi di formazione e addestramento del personale sia idonea a garantire l'efficace applicazione del D.L. n. 143;
- l'archivio unico informatico (ovvero, nel periodo transitorio, il registro)

- di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 143 - sia aggiornato ed ordinato in modo da facilitare le eventuali ricerche delle autorità inquirenti e sia tenuto nel rispetto degli standards e delle compatibilità informatiche prescritte;

n de la composition d

siano rispettate le modalità per l'acquisizione, l'archiviazione e la conservazione dei dati relativi ai rapporti ed alle operazioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. n. 143;

il personale incaricato delle operazione di identificazione e registrazione disponga di strumenti tecnici idonei a consentire - ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 143 - l'individuazione di operazioni frazionate.

L'effettuazione dei controlli ispettivi contempla sondaggi a campione specificamente rivolti a verificare la validità delle procedure interne predisposte dagli intermediari anche con riferimento agli obblighi di segnalazione di cui all'art. 3 ed agli adempimenti di cui all'art. 5.

Le risultanze dei controlli dovranno constare dal rapporto ispettivo redatto al termine degli accertamenti di vigilanza.

L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI E LA BANCA D'ITALIA

si comunicano reciprocamente la data di inizio e conclusione degli accertamenti ispettivi;

si scambiano stralci di rapporti ispettivi relativi alle risultanze delle indagini nei termini e con modalità da concordare come successivamente indicato;

3.

- 5 -

interessano autonomamente le autorità competenti, dandosene successiva comunicazione nei casi - in cui siano state rilevate infrazioni ovvero si rendano necessari approfondimenti di altre autorità

Annex 10

Ai fini di coordinamento dell'azione di controllo, l'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca d'Italia intrattengono stabili rapporti di collegamento mediante riunioni periodiche e concertano modalità e tecniche per la conduzione degli accertamenti ispettivi e per lo scambio reciproco di informazioni acquisite nel corso degli stessi.

SERVIZIO ISPETTORATO

· ppccocumm

Æ

VERBALE

Si è riunito in data 3 maggio 1993 presso l'Ufficio Italiano dei Cambi il Gruppo di collegamento previsto dal protocollo d'intesa stipulato in data 13.2.92, tra Banca d'Italia e UIC per lo svolgimento dei controlli sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio.

Scopo della riunione è stato quello di fare il punto sull'attività fino ad oggi svolta dal gruppo di collegamento e di definire i criteri per il coordinamento degli interventi_futuri.

Alla riunione hanno partecipato i componenti il gruppo di collegamento dott. Fausto Giannetti, dott. Domenico Rossi e rag. Luciano Monti per la Banca d'Italia e dott. Giovanni Sciacca e dott. Alfredo Polito per l'UIC nonché la dott.ssa Paola Santori della Banca d'Italia ed i dott.ri Salvatore La Rosa e Giovanni Ilacqua dell' UIC.

Si premette che, nell'ambito della collaborazione in materia di lotta al riciclaggio definita nel protocollo d'intesa sopra richiamato, è stato predisposto, nel settembre 1992, un piano ispettivo che prevedeva l'esecuzione da parte dei due Enti di circa 400 accertamenti presso sportelli di aziende di credito, ubicati nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, allo scopo di verificare – adottando metodologie uniformi – il rispetto .dei divieti e degli obblighi posti dalla L. 197/91.

Per tali accertamenti il gruppo di collegamento ha provveduto a realizzare un modello di "check list" (corredato da una "nota metodologica") da utilizzare anche come relazione finale in forma standardizzata, tale da favorire uniformità di comportamenti da parte degli ispettori, nonchè confrontabilità ed aggregabilità delle risultanze emerse, relative sia ad irregolarità che a carenze organizzative (con riferimento alle procedure adottate dalle singole aziende ed al sistema dei controlli).

Alla realizzazione del piano ispettivo la Banca d'Italia e l'UIC hanno contribuito effettuando, nel periodo ottobre/dicembre 1992, rispettivamente 207 e 202 accertamenti.

Parte delle ispezioni effettuate dall'UIC hanno interessato direzioni generali di sette banche aventi carattere regionale.

In relazione a quanto stabilito nel cennato protocollo d'intesa circa lo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e l'UIC, a conclusione del programma di ispezioni, il "gruppo di collegamento" ha proceduto al raffronto delle osservazioni di carattere organizzativo emerse dalle verifiche condotte dai due Enti presso dipendenze diverse della medesima azienda, ed ha individuato criteri di rilevazione omogenei delle disfunzioni e delle irregolarità emerse nel corso degli accertamenti in argomento. E' stato altresì condotto un confronto in ordine alle valutazioni da effettuarsi in relazione alle violazioni riscontrate.

In attuazione del citato protocollo è stato concertato che l'Ispettorato della Banca d'Italia provvederà a trasmettere all'UIC copia dei rapporti ispettivi relativi agli accertamenti svolti.

Questa procedura appare .coerente con il sistema dei controlli delineato dalla L. 197/91. L'art. 5, punto 10, attribuisce infatti all'UIC – d'intesa con le Autorità di Vigilanza di settore – la verifica dell'osservanza delle norme di cui al capo 1° della medesima legge.

In occasione della suddetta informativa, la Banca d'Italia provvederà inoltre a segnalare, con riferimento alle violazioni sanzionabili riscontrate, gli interventi svolti nei confronti degli enti ispezionati, nonchè le eventuali iniziative presso le Autorità competenti (Mintesoro, Autorità Giudiziaria).

La possibilità per l'UIC di disporre di una informativa completa sugli esiti delle ispezioni, potrà consentire interventi più organici ed efficaci <u>nei</u> confronti degli intermediari, con particolare riguardo alle disfunzioni organizzative rilevate nello specifico settore.

Allo scopo di fissare criteri di carattere generale per il coordinamento degli interventi e lo scambio di informazioni sulle risultanze degli accertamenti che verranno effettuati dai due Enti, sono state definite le seguenti linee operative.

A) Coordinamento piani ispettivi Banca d'Italia - UIC

Al fine di assicurare un utilizzo ottimale delle risorse, evitando sovrapposizioni di ispezioni presso la stessa azienda e duplicazioni di controlli a tempi • • •

ð

ravvicinati, gli Ispettorati della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano dei Cambi coordineranno i loro interventi.

•

Ambedue gli Istituti si informeranno preventivamente, in occasione di accertamenti specifici - singoli o di sistema - in materia. Inoltre la B.I., in occasione degli accertamenti generali di vigilanza - che prevedono anche controlli di natura organizzativa (all'occasione anche presso unità operative) nello specifico settore - informerà l'UIC immediatamente dopo l'inizio delle ispezioni.

B) Accertamenti effettuati dalla Banca d'Italia

Una volta ultimato l'iter di perfezionamento dei rapporti ispettivi, la Banca d'Italia trasmetterà all'UIC le informazioni raccolte relative al rispetto della normativa antiriciclaggio.

In occasione di ispezioni particolari sulla materia, presso singole dipendenze o per l'intera istituzione, si provvederà a trasmettere all'UIC copia dei rapporti ispettivi integrali. In caso di ispezioni generali l'invio sarà limitato a stralci del rapporto che si riferiscano alla materia.

Per entrambi i tipi di ispezione si comunicheranno gli interventi svolti nei confronti dell'Ente ispezionato, gli eventuali chiarimenti da questo forniti e le iniziative avviate presso le Autorità competenti (Mintesoro, Autorità Giudiziaria, Guardia di Finanza, ecc.).

C) Accertamenti effettuati dall'UIC

. .

......

Z


L'Ufficio Italiano dei Cambi informerà l'Ispettorato della Banca d'Italia sull'esito degli ..accertamenti, qualora dagli stessi emergano aspetti significativi sotto il profilo della vigilanza bancaria concernenti, in particolare:

- violazioni della normativa "antiriciclaggio" tali da incidere negativamente sul corretto funzionamento degli organi aziendali, sul regolare andamento della gestione, ovvero che possano comunque presentare aspetti di pericclosità per l'azienda;

- disfunzioni attinenti la complessiva organizzazione, ovvero importanti comparti dell'azienda.

Il Gruppo di collegamento si propone di ridefinire le tecniche ispettive in materia di controlli antiriciclaggio, ed il relativo strumentario di lavoro, alla luce delle esperienze acquisite e degli sviluppi normativi ed applicativi della materia.

Roma, 3 maggio 1993



Sioca 1220

Per approvazione, gli altri membri del gruppo:

ų

dott. Fernando Dentoni Litta

dott. Nicola Gomes

PROTOCOLLO D'INTESA EX L. 197/91

JFFICIO ITALIANO DEI CAMBI servizio Ispettorato

L

3ANCA D'ITALIA Servizio Ispettorato Vigilanza Servizio Normativa e Affari Generali di Vigilanza

VERBALE N. 2

Si é riunito in data 16 maggio 1996 il Gruppo di collegamento previsto dal protocollo d'intesa stipulato in data 13.2.92, tra U.I.C. e Banca d'Italia per lo svolgimento dei controlli sull'osservanza delle disposizioni O antiriciclaggio.

Scopo della riunione é stato quello di fare il punto circa l'attività di controllo svolta con riguardo all'osservanza da parte degli intermediari bancari dell'art. 3 della L. 197/91, e, più in particolare, circa gli adottati criteri di valutazione di eventuali ipotesi di operazioni sospette non segnalate e le iniziative conseguenti.

Alla riunione hanno partecipato, per l'Ufficio Italiano dei Cambi, il dott. Franco Cenci, il dott. Giovanni Sciacca e il dott. Giovanni Battista Scotti (Servizio Ispettorato), nonché per la Banca d'Italia, il dott. Daniele Corsini (Servizio Ispettorato Vigilanza) ed il dott. Luigi Donato (Servizio Normativa e Affari Generali di Vigilanza).

1. Nell'ambito dell'attività di vigilanza circa l'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 197/91, é emersa l'esigenza di definire l'atteggiamento da assumere laddove vengano all'attenzione ipotesi di operazioni sospette di riciclaggio.

Ciò specie in considerazione del fatto che, la riserva al Mintesoro della contestazione delle violazioni dell'art. 1 della L. 197, non si estende anche all'omessa segnalazione delle operazioni sospette e, conseguentemente, l'Autorità accertatrice (amministrativa o di polizia) può procedere, ai sensi dell'art 14 della L. 689/81, alla contestazione della violazione dell'art. 3 della L. 197 (cfr. art. 5, commi 2, 5 e 8).

2. In materia di controlli, l'art. 5, comma 10 della L. 197/91 attribuisce all'U.I.C., d'intesa con le Autorità di vigilanza di settore, il compito, tra l'altro, di <u>verificare</u> "sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adequatezza 42

- 2 -

delle procedure di segnalazione delle operazioni sospette".

Tale formulazione della L. 197 viene ripresa nel preambolo del protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e U.I.C., secondo cui, per ambedue le Autorità, "l'effettuazione dei controlli ispettivi contempla sondaggi a campione specificatamente rivolti a verificare la validità delle procedure interne predisposte dagli intermediari, anche con riferimento agli obblighi di segnalazione di cui all'art. 3".

Il verbale del 3.5.93 del Gruppo di collegamento tra B.I. e U.I.C. per l'attuazione del cennato protocollo, nello stabilire le modalità d'inoltro da parte della B.I. all'U.I.C. delle risultanze ispettive, ha previsto che <u>assieme ai rilievi ispettivi vanno considerati gli eventuali</u> chiarimenti forniti dall'ente ispezionato.

Il medesimo verbale, nel disciplinare il flusso informativo opposto, ha riconosciuto <u>la strumentalità, per la</u> <u>vigilanza bancaria, dei controlli antiriciclaggio agli</u> <u>obiettivi del "corretto funzionamento degli organi, il rego-</u> <u>lare andamento della gestione o, comunque, l'immunita'</u> <u>dell'azienda da aspetti di pericolosità</u>".

3. I principi desumibili da tale quadro normativo ispirano il comportamento da tenersi nei casi di operazioni sospette emerse in sede di vigilanza cartolare e di controlli ispettivi.

Nel primo caso, ossia nelle ipotesi di operazioni sospette non segnalate portate all'attenzione degli organi di vigilanza dai medesimi intermediari vigilati, dalla G.d.F., dall'Autorità giudiziaria, nonché da terzi, l'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca d'Italia procedono in via amministrativa a chiedere informazioni e chiarimenti in forma riservata alla Direzione dell'intermediario e/o al Collegio Sindacale.

Per le ipotesi di operazioni sospette che emergono in sede ispettiva:

- qualora le stesse siano connesse ad altre patologie della gestione (violazioni degli obblighi di registrazione ovvero delle norme limitative dei trasferimenti, anomalie nell'erogazione del credito, ecc.), tali ultimi aspetti possono assorbire i profili ex art. 3, ai fini di una valutazione unitaria; in tale caso è opportuno in sede di segnalazione all'Autorità Giudiziaria far presente anche la sussistenza di ipotesi di operazioni sospette;

 ove invece la fattispecie emerga come mera operazione sospetta, normalmente nella medesima sede ispettiva ci si limita a richiedere all'intermediario se sia stata effettuata o meno la segnalazione, stante la prudenza e cautela neces-

./.

sarie per il regime di riservatezza che vincola l'interlocutore. Quindi, ove la risposta sia negativa, l'ispettore può procedere alla descrizione dell'operazione e del profilo economico-finanziario del soggetto acquisendo dalle procedure interne (ad es. Archivio Unico Informatico, Gianos, Centrale dei Rischi, fascicolo fidi, altre evidenze accentrate) ogni elemento ritenuto utile al fine di consentire, ad ispezione conclusa, la valutazione dell'effettiva natura anomala dell'operazione.

Qualora la procedura interna di valutazione riguardo alla fattispecie emersa sia in sede cartolare che ispettiva conduca a confermare il carattere sospetto dell'operazione l'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca d'Italia provvedono a:

- <u>contestare direttamente</u> la violazione amministrativa ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/81 (in attuazione del procedimento sanzionatorio da definirsi con decreto del Ministero del Tesoro)¹;
- <u>interessare gli organi investigativi</u>, ove non siano già a conoscenza dei fatti.

In relazione a quest'ultimo punto, l'Ufficio^{*} Italiano Cambi e la Banca d'Italia ravvisano l'opportunità, nel rispetto delle procedure interne esistenti, di contatti con la Direzione Investigativa Antimafia e/o con il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, quale momento di scambio di flussi informativi in merito alle segnalazioni di operazioni anomale, tenuto conto della specifica competenza di tali Corpi investigativi.

L'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca d'Italia, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si ripropongono di orientare la propria attività di controllo antiriciclaggio alla luce delle esperienze acquisite nella materia, tradottesi negli indirizzi applicativi sopra descritti.

Roma, 16 magni 1996 l'eai scial færvele lostni

1. Il Gruppo prende atto che in passato, con riguardo ad alcune ipotesi di operazioni sospette non segnalate, si é provveduto informare direttamente il Mintesoro.

BANCA D'ITALIA

156005

15-02-2005

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

PROTOCOLLO D'INTESA

Nell'espletamento dell'attività di vigilanza in ordine all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 197/91 (e successive modificazioni e integrazioni), si è rilevata l'esigenza di aggiornare le modalità di collaborazione¹ tra la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi nello scambio di informazioni inerenti ipotesi di omessa segnalazione di operazioni sospette (articolo 3).

Al riguardo, l'attività ispettiva svolta dalle predette Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, contempla sondaggi a campione finalizzati alla verifica della validità delle procedure interne predisposte dagli intermediari abilitati. In tale sede possono emergere operazioni che presentano profili di anomalia riconducibili a quelli delineati dalle "Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette".

In base al combinato disposto dell'articolo 5, comma 10, della menzionata legge n. 197/91 e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 56/04 - che attribuisce la verifica dell'osservanza delle disposizioni in materia di antiriciclaggio e il relativo potere di contestazione nei confronti degli intermediari abilitati all'Ufficio Italiano dei Cambi e alle altre Autorità di Vigilanza di settore² - qualora

¹ Cfr., in merito, il verbale n. 2 del 16 maggio 1996, che integra il Protocollo d'intesa tra Banca d'Italia e UIC del 13 febbraio 1992.

² Nei confronti di tutti gli altri soggetti la competenza è assegnata al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.

l'operazione evidenziata non sia stata oggetto di segnalazione da parte dell'intermediario e si riscontrino gli elementi per avviare un procedimento sanzionatorio amministrativo a carico dello stesso, ciascun ente procede alla contestazione dell'illecito.

In proposito, in un'ottica di collaborazione tra Autorità volta ad agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni, si conviene che la Vigilanza della Banca d'Italia possa trasmettere al Servizio Ispettorato dell'Ufficio Italiano dei Cambi - attesa la specifica attività di controllo da questo ultimo svolta in materia - notizie inerenti operazioni che presentano profili di anomalia per i quali si rappresenta l'opportunità di ulteriori verifiche mirate all'individuazione di irregolarità comportamentali dell'intermediario, al fine di accertare, ed eventualmente contestare, violazioni di tipo omissivo.

Nei casi in cui, invece, l'irregolarità riscontrata presenti caratteristiche definite e compiute tali da non richiedere ulteriori approfondimenti, la Vigilanza della Banca d'Italia, fatta salva ogni valutazione ai fini dell'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria, provvede direttamente alla contestazione della stessa, trasmettendo all'Ufficio Italiano dei Cambi copia del relativo verbale per il seguito di competenza.

Per le ulteriori fasi del procedimento sanzionatorio resta invariata la procedura finora seguita in tema di illeciti amministrativi prevista dalla legge n. 197/91.

Roma, 15/2/2005

Il Direttore Centrale per la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d'Italia

from up to Mr - from up

Il Direttore Generale dell'Ufficio Italiano dei Cambi

L 62/2005	L	62/2005	
-----------	---	---------	--

×

Annex 11

 Indici delle leggi

Legge 18 aprile 2005, n. 62

"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 - Supplemento ordinario n.76

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE, 2003/122/Euratom, 2004/8/CE, 2004/12/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2004/22/CE, 2004/25/CE, 2004/35/CE, 2004/38/CE, 2004/39/CE, 2004/67/CE e 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda

conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

· 10 CO (01 1.

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle